

Ordinanza concernente la qualità del latte (OQL)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10, 11 capoverso 2 secondo periodo, 138 capoverso 3, 168, 169
e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera e il controllo di qualità del latte;
- b. i contributi della Confederazione all'attività di consulenza.

Art. 2 Prescrizioni tecniche

¹ Il Dipartimento federale dell'economia emana prescrizioni tecniche riguardanti:

- a. la qualità del latte;
- b. l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la tenuta e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

² In esse il Dipartimento federale dell'economia tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità

I produttori sono responsabili per una produzione del latte in condizioni di igiene. Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'igiene e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

RS 916.351.0

¹ RS 817.0

² RS 910.1

Sezione 2: Controllo di qualità del latte

Art. 4 Principio

¹ Il latte fornito dai produttori sottostà al controllo di qualità secondo la presente ordinanza.

² Il controllo di qualità del latte è effettuato dai laboratori di prova.

Art. 5 Deroghe

¹ Il latte può essere esentato dal controllo di qualità quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati.

² I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale), i produttori il cui latte è esentato dal controllo di qualità. A tal fine consultano prima i valorizzatori del latte.

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità

Al termine delle analisi, i laboratori di prova comunicano senza indugio i risultati ai produttori. Essi tengono i singoli risultati a disposizione delle competenti autorità d'esecuzione e le informano quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte sono soddisfatte.

Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità

¹ La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati.

² I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati.

³ La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.

Art. 8 Piano di controllo nazionale pluriennale

L'Ufficio federale allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale insieme con l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

Sezione 3: Laboratori

Art. 9 Laboratori di prova

¹ L'Ufficio federale designa i laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri per la competenza dei laboratori ad

eseguire prove e/o tarature»³ e accreditati dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁴ sull'accreditamento e sulla designazione.

² L'Ufficio federale può autorizzare i laboratori di prova a delegare singoli compiti a servizi specializzati.

Art. 10 Vigilanza e coordinamento

¹ L'Ufficio federale vigila sui laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità.

² Fissa le condizioni tecniche minime che devono essere osservate dai laboratori di prova.

³ L'Ufficio federale può ordinare esperimenti per migliorare i controlli di qualità. Gli esperimenti sono diretti dal laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento

¹ La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope (ALP).

² Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. propone all'Ufficio federale i metodi d'analisi ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di cui all'articolo 9;
- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento della Comunità europea;

³ Esso è accreditato dal SAS, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accreditamento e sulla designazione, per lo svolgimento dei test di idoneità.

Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 12

¹ I Cantoni controllano il rispetto delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L'Ufficio federale emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

³ Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 54, e-mail: verkauf@snv.ch, fax: 052 224 54 74.

⁴ RS 946.512

⁵ RS 946.512

² Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

³ Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto a una visita veterinaria.

Sezione 5: Consulenza e formazione continua

Art. 13

¹ Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 10 per cento al massimo dei costi per il fabbisogno minimo, riconosciuto dall'Ufficio federale, di personale specializzato addetto alla consulenza e alla formazione continua nei settori della produzione e della trasformazione del latte.

² L'attività di consulenza è prestata nel quadro di un mandato di prestazioni definito dall'Ufficio federale e pattuito con il settore professionale interessato.

Sezione 6: Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica

Art. 14 Sospensione della fornitura di latte, criteri

¹ L'autorità d'esecuzione cantonale competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla quinta contestazione, nell'arco di cinque mesi, relativa al carico di germi; un prelievo con un carico di germi pari a 1 000 000 impulsi/ml o più nel latte vaccino conta come due contestazioni;
- b. alla quinta contestazione, nell'arco di cinque mesi, relativa al numero di cellule nel latte vaccino;
- c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

² Il Dipartimento federale dell'economia definisce i criteri e le esigenze per il controllo di qualità.

³ I costi procedurali e di controllo sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.

Art. 15 Protezione giuridica

In materia di protezione giuridica si applicano le disposizioni degli articoli 166 a 168 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 16** Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'Ufficio federale.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulla qualità del latte è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ RU 1999 1157, 2001 1337 e 2002 1409

